

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PROVINCIALE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALLIEVI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ

Provincia di Reggio Calabria



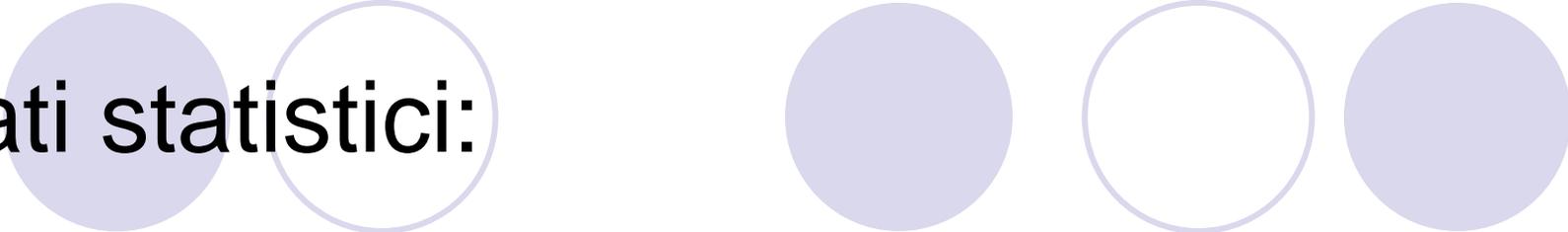
Rappresentanze istituzionali

- Presidente della Provincia di Reggio Calabria;
- Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Reggio Calabria;
- Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Locri;
- Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Palmi;
- Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale;
- Il Coordinatore del Centro Servizi Amministrativi di Reggio Calabria
- I Sindaci dei Comuni della Provincia di Reggio Calabria;
- Il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi Mediterranea.

Riferimenti legislativi

- Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate del 5 febbraio 1992, n. 104;
- Decreto Interministeriale 9 luglio 1992 applicativo dell'art. 13 della legge sopra ricordata, sui criteri per la stipula degli accordi di programma;
- DPR 24 febbraio 1994, Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portatori di handicap;
- Legge n. 328/2000, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- L.R. n. 23/2003, Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della Legge n. 328/2000);
- Insieme delle norme che regolano l'autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
- Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I° della Legge 15 marzo 1997, n.59;
- Legge di riforma n. 53/2003.

Dati statistici:



- Anno 2004/2005:
 - Scuole materne pubbliche: n. 149;
 - Scuole materne paritarie: n. 20;
 - Scuole elementari pubbliche: n. 900;
 - Scuole elementari paritarie: n. 24;
 - Istituti di istruzione primaria pubblici: n. 747;
 - Istituti di istruzione primaria paritari: n. 4;
 - Istituti di istruzione secondaria pubblici: n. 593;
 - Istituti di istruzione secondaria paritari: n. 2.

Conferenza dei servizi per la promozione del presente ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

- Su iniziativa della Provincia di Reggio Calabria si è tenuta presso questa stessa Sede, in data 14 ottobre 2004, la Conferenza dei Servizi con la partecipazione di: Comuni, AASSLL, Ufficio Scolastico Regionale, Centro Servizi Amministrativi, Federazioni provinciali delle associazioni di persone con disabilità e loro familiari, Università degli Studi Mediterranea.

Parte generale

- **Premesse:**

- Coordinare, integrare, finalizzare gli interventi relativi all'integrazione nella scuola dell'infanzia, di base e secondaria per l'utilizzo contemporaneo di risorse plurime, loro istituzionalmente attribuite, e in particolare di competenze diverse da loro esercitate;
- realizzare un sempre più alto livello di integrazione scolastica e, di conseguenza, lavorativa e sociale concorrendo e impegnandosi, ognuno per la sua parte, per gli atti delle proprie amministrazioni, e in modo unitario ad operare secondo quanto convenuto nel presente atto, con priorità a favore di coloro che si trovano in condizione di particolare gravità (art. 3, comma 3 :L. 104/92);
- concertare politiche efficaci per favorire processi di integrazione degli allievi in situazione di disabilità così come dimostrato da esperienze pluriennali nella provincia di Reggio Calabria;
- l'integrazione delle persone in situazione di disabilità costituisce un terreno esemplare ed emblematico nella costruzione di un sistema formativo integrato, in piena consonanza con le riforme del sistema scolastico;
- potenziare le capacità di assumere una dimensione ampia di intervento integrato e continuo, sia sui momenti riferiti alla giornata della persona con disabilità, sia su quello del suo ciclo di vita, collegando organicamente i vari interventi e non interrompendoli al raggiungimento della maggiore età.

Parte generale

● **Art. 1 - Preliminari:**

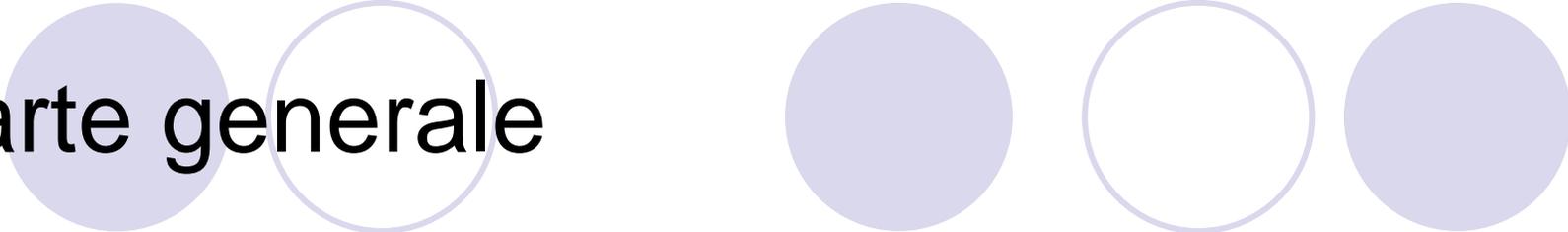
- *Il presente accordo di programma è finalizzato al coordinamento dei servizi per l'integrazione scolastica e prelaborativa sulla base di un progetto concordato tra le parti stipulanti che si allega al presente accordo e ne costituisce parte integrante.*
- *Ciascuna delle parti firmatarie del presente accordo, nel merito delle proprie competenze e sulla base dei criteri e delle indicazioni concordate, stabilisce quanto segue.*

Parte generale

● Art. 1 - La Provincia:

- Promuove appositi incontri tra le Istituzioni Scolastiche volti a favorire la partecipazione degli studenti con disabilità valorizzando la loro integrazione nelle classi ordinarie;
- Promuove iniziative complementari e sussidiarie all'attività educativa e assistenziale nelle Scuole secondarie di II grado, tramite il sostegno organizzativo e finanziario di interventi;
- integrati che favoriscano lo sviluppo dell'autonomia personale, di movimento e di comunicazione;
- Favorisce la solidarietà degli studenti promuovendone il coinvolgimento nel mondo del volontariato;
- Assicura il servizio di integrazione scolastica a favore degli studenti con disabilità, con priorità per le disabilità gravi, frequentanti le Scuole Superiori della Provincia attraverso prestazioni;
- specialistiche – educative per l'aiuto alla persona, nella collaborazione con gli insegnanti curricolari e con quelli di sostegno, nella partecipazione al raggiungimento degli obiettivi del piano educativo individuale;
- Si impegna nell'abbattimento delle barriere architettoniche nelle Scuole Secondarie di II grado attraverso una pianificazione a medio/lungo termine degli interventi con individuazione delle risorse finanziarie necessarie;
- Sostiene e valorizza la diffusione della pratica sportiva *senza barriere* riconoscendone la valenza formativa ed educativa oltre che indiscussa possibilità di integrazione socio-relazionale.

Parte generale



● **Art. 1 - I Comuni:**

- Collaborano alla pianificazione degli interventi finalizzati al superamento delle condizioni che impediscono la frequenza, anche tramite l'attivazione dei servizi sociali e di altre risorse disponibili sul territorio;
- Assicurano il servizio di trasporto gratuito con mezzi e modalità adeguati alle necessità degli studenti;
- Operano in maniera congiunta e sinergica con tutti gli Enti interessati e promuovono iniziative di studio e di aggiornamento degli operatori sociali per le problematiche relative all'integrazione;
- Svolgono attività di sensibilizzazione sulla tematica della disabilità utilizzando le risorse del territorio.

Parte generale

● **Art. 1 - Le AASSLL:**

- Assicurano l'Unità Multidisciplinare per l'integrazione scolastica operanti all'interno dell'Unità di Neuropsichiatria Infantile. Assicurano, altresì, un congruo numero di unità multidisciplinari con riferimento agli standard di popolazione del distretto sanitario (50.000/80.000 abitanti) e per un numero di ore annue congrue per ciascun allievo (*comma ridotto*);
- Provvedono tramite le unità multidisciplinari: alle certificazioni e alle diagnosi funzionali, alla stesura del pdf, del pei e delle verifiche nei gruppi di lavoro con la partecipazione degli operatori scolastici, sociali e delle famiglie;
- Rilasciano, di concerto con le unità di medicina legale le certificazioni di idoneità agli alunni per la frequenza degli Istituti tecnici, professionali ed artistici;
- Collaborano alle forme di orientamento scolastico e prelaborativo degli alunni con disabilità;
- Esprimono parere consultivo sulle eventuali richieste di deroga del sostegno nel programma educativo individualizzato;
- Coordinano la sintesi del progetto didattico e il progetto riabilitativo ed educativo con i centri riabilitativi convenzionati e la scuola;
- Partecipano ai progetti di prevenzione nelle scuole relativamente a tematiche di interesse;
- Provvedono alla certificazione per i competenti assessorati, da allegare alla richiesta da parte della scuola, di ausili e presidi per gli alunni con disabilità per uso scolastico;
- Promuovono l'elaborazione di un progetto unitario di integrazione che coinvolga il territorio favorendo la fruizione di tutte le risorse.

Parte generale

- **Art. 1 - L'Ufficio Scolastico Regionale:**
 - si impegna, direttamente e/o attraverso il coordinamento dell'Ufficio Scolastico Provinciale:
 - ad assicurare con riferimento alla 104/92, il processo di integrazione degli alunni, stimolando poteri di decisione e di iniziativa delle scuole autonome per quanto di loro competenza;
 - a garantire l'iscrizione e la frequenza nelle comuni scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola materna, i bambini e i ragazzi in situazione di disabilità, indipendentemente dal livello di gravità accertato;
 - Assegna gli insegnanti specializzati in grado di offrire un'adeguata risposta ai bisogni specifici dell'alunno, anche ricorrendo all'istituto della deroga;
 - Promuove l'innovazione metodologica attraverso l'attuazione della ricerca/azione e sperimentazione, individuando scuole pilota nei diversi ordini di scuola.

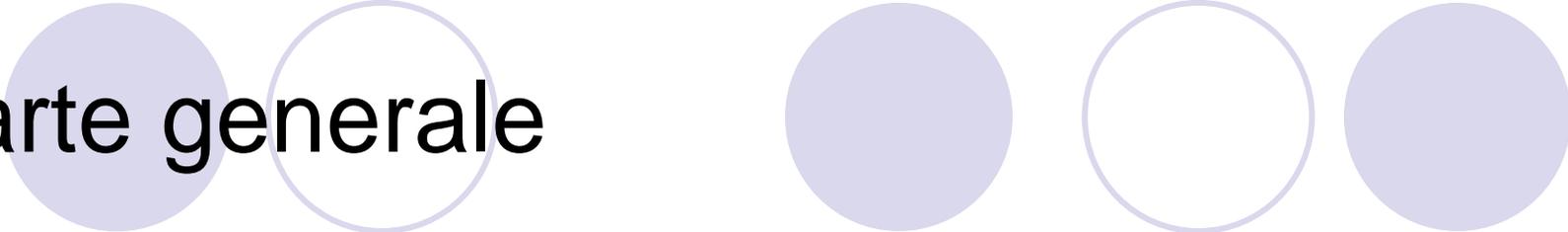
Parte generale

● **Art. 1 - Le Istituzioni Scolastiche:**

● I Dirigenti scolastici:

- Si impegnano a promuovere l'integrazione scolastica delle persone con disabilità nelle sezioni e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- Assicurano che il POF preveda il progetto per l'integrazione scolastica per gli alunni con disabilità, individuando le risorse interne, strumentali e personali, i progetti didattici, le modalità organizzative, di verifica e programmazione;
- Garantiscono la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme di consultazione tra insegnanti del ciclo precedente con quelli del ciclo successivo;
- Promuovono, se necessaria all'integrazione dell'alunno (i progetti prevedono gli organi collegiali secondo la CMPI n. 1/88) la costruzione di progetti sperimentali per garantire che l'insegnante di sostegno, del grado scolastico già frequentato, partecipi, accompagnando l'alunno nelle fasi di accoglienza e inserimento nella scuola del grado successivo;
- Garantiscono il diritto allo studio assegnando, ove se ne ravvisi la necessità, ulteriori ore di sostegno in deroga (sentenza Corte di Cassazione n. 558/2000) rispetto a quelle già previste dal Gruppo H, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente.

Parte generale



- **Art. 1 - L'Università degli Studi Mediterranea** si impegna ad operare per agevolare l'inserimento degli studenti con disabilità, che terminano la scuola secondaria superiore e desiderano proseguire gli studi nel nuovo contesto.

Parte generale

- ***Art. 2 – Federazioni provinciali delle associazioni dei familiari e delle persone con disabilità***

Le Federazioni provinciali

- FAND (Federazione Nazionale delle Associazioni dei Disabili) e
- FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap)

svolgono un ruolo consultivo obbligatorio e non vincolante, in seno all'Accordo di Programma e concorrono alla verifica della qualità dei servizi relativi all'integrazione scolastica.

Parte generale

- **Art. 3 - Gruppo tecnico operativo**
- E' costituito il Gruppo tecnico operativo per la programmazione e l'attuazione delle finalità contenute nell'Accordo, composto da:
 - Dirigente Provinciale Settore Pubblica Istruzione
 - Responsabili Unità Multidisciplinare delle AASSLL n°9, n°10, n°11
 - Rappresentante Comuni Circondario dello Stretto
 - Rappresentante Comuni Circondario Ionico
 - Rappresentante Comuni Circondario Tirrenico
 - Rappresentante Distretti Scolastici
 - Referente provinciale per la disabilità presso il CSA
 - Rappresentante Università Mediterranea
 - Rappresentante Federazione provinciale FISH
 - Rappresentante Federazione provinciale FAND
 - Tale organismo si può avvalere del supporto di soggetti o rappresentanti esperti in materia. Esso opera in sintonia con l'attività promossa dal GLIP.

Parte generale

● **Art.4 - Collegio di Vigilanza e Foro competente**

Il Collegio di Vigilanza è composto da:

- Presidente della Provincia o Assessore competente, che lo presiede
- Prefetto della Provincia o suo delegato
- Sindaci dei Comuni Rappresentanti dei Circondari o Assessori competenti;
- Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali o loro delegati;
- Dirigente Ufficio III Ufficio Scolastico Regionale o suo rappresentante;
- Coordinatore del CSA o suo delegato
- Un rappresentante dei Dirigenti della Scuola di Base (Elementare e Media di 1° grado)
- Un rappresentante dei Dirigenti della Scuola Secondaria (Media di 2° grado)

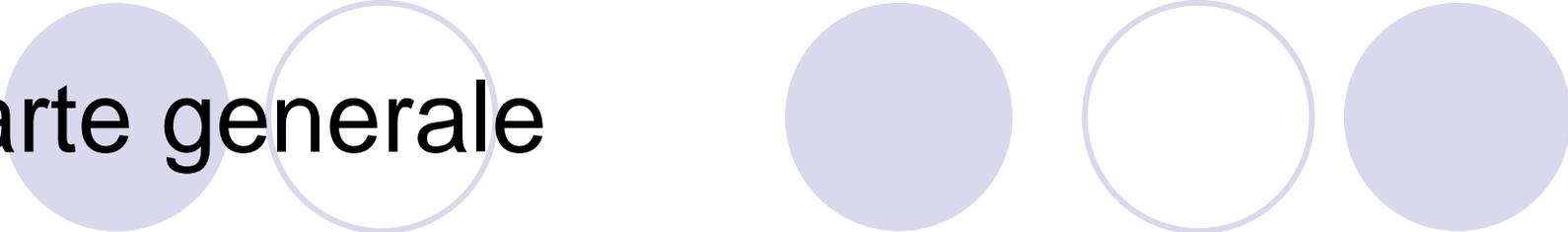
Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo debbono essere resi noti all'opinione pubblica i nominativi e la sede del Collegio di Vigilanza.

Al Collegio di Vigilanza sono conferiti i più ampi poteri di controllo sullo stato di attuazione dell'accordo, nonché i poteri sostitutivi nei confronti di parti inadempienti, previa diffida scritta, consistenti nell'adottare i provvedimenti cui la parte inadempiente si è obbligata, quando questi siano sottratti a valutazioni discrezionali e siano individuati come atti dovuti, nell'ordinare i pagamenti il cui ammontare e il cui stanziamento in bilancio siano espressamente individuati nel contenuto dell'accordo, nello stipulare contratti i cui termini ed i cui elementi essenziali sono chiaramente rinvenibili nel contenuto dell'accordo.

Le controversie relative all'interpretazione ed all'esecuzione del presente accordo sono rimesse ad un collegio arbitrale di tre membri, nominati uno da ciascuna delle due parti in conflitto o dal Collegio di Vigilanza e dalla parte con esso in conflitto ed un terzo nominati dai primi due; il Collegio decide ai sensi dell'art. 806 c.p.c. sgg.

Le controversie giudiziali sono riservate al foro del principale Comune stipulante ed, in mancanza, del Comune capoluogo di provincia.

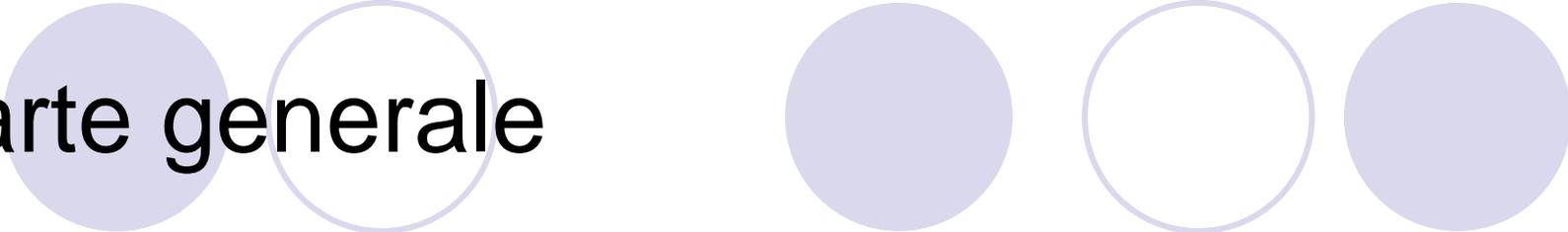
Parte generale



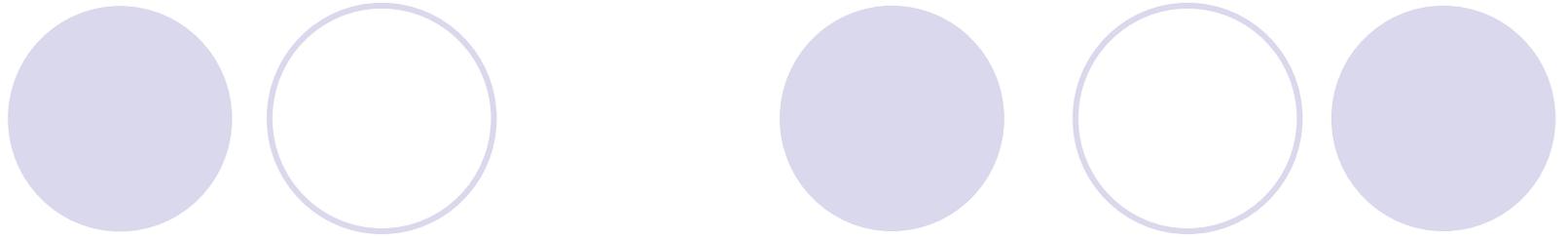
- ***Art. 5 - Durata***

- Il presente accordo di programma ha durata triennale ed è stato approvato con Delibera di GP n° 731 del 13/12/2004 e verrà adottato dalle Istituzioni aderenti con proprio atto. Alla scadenza, verificati gli obiettivi raggiunti, verrà rinnovato, salvo eventuali integrazioni e/o modifiche che si rendessero necessarie, con una programmazione graduale nel corso del triennio.

Parte generale



- ***Art. 6 - Impegno finanziario***
- Le Istituzioni firmatarie del presente Accordo si impegnano ad individuare le risorse economiche necessarie per l'attuazione del Piano integrato di azione allegato.



PIANO DI INTERVENTI INTEGRATI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' NELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Anno scolastico 2004/2005

Piano Operativo 2004/2005

- **Art. 1 - INDIVIDUAZIONE DELL'ALUNNO COME PERSONA DI CUI ALLA LEGGE N. 104/92**
- Relativamente a questo adempimento:
- A. L'AZIENDA SANITARIA LOCALE (SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE - UMD) (visto l'art.2, n. 423 del DPR 24/2/1994) assume i seguenti impegni:
- 1. individua su richiesta della famiglia gli alunni in situazione di disabilità e redige la certificazione secondo il modello allegato.
- 2. in qualsiasi momento della carriera scolastica dell'alunno, la Azienda Sanitaria Locale, sentita la famiglia, potrà redigere una comunicazione scritta con la quale notifica alla scuola, attraverso la famiglia, la cancellazione della dichiarazione di individuazione dell'alunno come persona di cui all'art. 3 della legge n. 104/92, illustrando i miglioramenti registrati durante il percorso terapeutico che giustificano la cancellazione delle provvidenze precedentemente attivate.
- 3. Qualora la famiglia non intenda avvalersi delle prestazioni professionali del personale dipendente o convenzionato con l'Azienda Sanitaria Locale, il certificato redatto da uno specialista privato, attestante la situazione di disabilità, deve comunque essere convalidato dal responsabile competente per territorio dell'équipe di neuropsichiatria dell'Azienda Sanitaria Locale, o da un suo delegato. Questa convalida serve per accertare l'esistenza delle condizioni che giustificano la dichiarazione dell'alunno come persona in situazione di disabilità, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 104/92. Se la famiglia non intende avvalersi delle prestazioni terapeutiche della Azienda Sanitaria Locale, dovrà comunque garantire che lo specialista che segue l'alunno partecipi alla redazione del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato.
- 4. Qualora la famiglia risieda in un comune di altra provincia e si avvalga del personale di altra Azienda Sanitaria Locale, la certificazione di handicap viene vistata per presa visione da parte dell'équipe di neuropsichiatria della Azienda Sanitaria Locale ; tutti gli altri adempimenti rimangono di competenza degli operatori della Azienda Sanitaria Locale di residenza dell'alunno.

Piano Operativo 2004/2005

● **Art. 2 - DIAGNOSI FUNZIONALE**

Relativamente a questo adempimento:

A L'AZIENDA SANITARIA LOCALE (SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, UNITÀ MULTIDISCIPLINARE) assume i seguenti impegni:

1. Compila la Diagnosi Funzionale entro l'inizio dell'anno scolastico nel quale l'alunno in situazione di disabilità deve essere inserito nelle classi e comunque non oltre la fine del mese di settembre.
2. Compila contestualmente alla dichiarazione il Foglio Informazioni che contiene tra l'altro l'individuazione delle necessità di assistenza in relazione ai bisogni materiali e ai bisogni immateriali, rispetto ai quali si definisce una ipotesi di impiego orario settimanale di personale educativo assistenziale.
3. Illustra agli operatori scolastici il contenuto della diagnosi funzionale e individua al proprio interno (UMD) un referente del caso nei riguardi della famiglia, della scuola, dei centri di formazione professionale, in relazione all'intervento terapeutico prevalente,
4. Aggiorna, informandone la famiglia, la Diagnosi Funzionale ove necessario, in un qualunque momento della carriera scolastica dell'alunno.

B LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE si assumono i seguenti impegni:

Il Dirigente Scolastico:

1. Con il ricevimento della Certificazione rilasciata dalla Azienda Sanitaria Locale, prende ufficialmente atto della presenza di un alunno in situazione di disabilità e si attiva per predisporre quanto necessario per la sua accoglienza e frequenza delle lezioni.
2. Concorda con l'Azienda Sanitaria Locale le modalità per il passaggio delle informazioni necessarie, in tempo utile per la definizione del fabbisogno di docenti di sostegno, relativamente agli alunni certificati per la prima volta e/o trasferiti da altra provincia.

Piano Operativo 2004/2005

● **Art. 3 - PROFILO DINAMICO FUNZIONALE**

A LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE assumono i seguenti impegni

Il Dirigente Scolastico:

1. Presiede e assicura che il consiglio di classe programmi le attività di osservazione delle relazioni e delle competenze dell'alunno in situazione di disabilità, sulla base delle informazioni ricevute e in propria autonomia.
2. All'inizio della carriera scolastica dell'alunno in situazione di disabilità, entro il mese di dicembre, organizza una riunione del consiglio di classe (team docente) per predisporre il PDF, con l'apporto del docente specializzato sul sostegno e la collaborazione del docente operatore psico pedagogico, se presente. Alla redazione del Profilo, concorrono in maniera determinante anche gli operatori dell'UMD, la famiglia dell'alunno, il rappresentante degli studenti (per le scuole superiori), e/o eventuali figure coinvolte nel progetto di vita dell'alunno.
3. Al termine di ogni anno scolastico, organizza una riunione del gruppo di operatori che ha redatto il PDF, per effettuare una verifica e l'eventuale aggiornamento, in sede collegiale. Il risultato di tale lavoro costituisce il presupposto su cui si innesta l'attività dell'anno scolastico successivo.
4. A conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media la verifica e l'aggiornamento del PDF sono necessari anche per la trasmissione della documentazione all'istituzione scolastica successiva collegiale.
5. Concorda le date, gli orari e l'ordine del giorno con gli operatori delle altre istituzioni.

Piano Operativo 2004/2005

Art. 3 - PROFILO DINAMICO FUNZIONALE

B L'AZIENDA SANITARIA LOCALE (SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, UMD – UNITÀ MULTIDISCIPLINARE) assume i seguenti impegni:

1. Partecipa agli incontri collegiali ai fini della formulazione sintetica del PDF, della rispettiva verifica e degli eventuali aggiornamenti.
2. Partecipa alle riunioni scolastiche in cui si predispongono e verifica il PEI, portando il proprio contributo e collaborando con la scuola e la famiglia per la sua realizzazione.
3. Partecipa alla elaborazione di un progetto unitario di integrazione dell'alunno in situazione di disabilità, che allarghi al territorio il lavoro compiuto all'interno della scuola, favorendo la fruizione delle risorse del territorio, in collaborazione con la scuola, gli operatori dell'Amministrazione Comunale, sentito il parere dell'alunno stesso e della sua famiglia.

Piano Operativo 2004/2005

● **Art. 4 - PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO**

Il PEI è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno in situazione di disabilità in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione (DPR 24/2/1994).

B Le istituzioni scolastiche assumono i seguenti impegni:

Il Dirigente Scolastico:

1. Assicura che il consiglio di classe (team docente), con l'apporto determinante del docente specializzato sul sostegno, la collaborazione del docente operatore psico pedagogico, se presente, degli operatori dell'UMD e della famiglia:
 - a) elabori, articoli, verifichi nei tempi concordati il PEI, utilizzando il modello allegato al presente accordo. In particolare definisce le modalità operative più adatte per garantire una effettiva integrazione nella classe e il successo formativo (compreso il superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studi della scuola secondaria superiore, se possibile).
 - b) integri il PEI con la Programmazione Didattica educativa e disciplinare o per aree e ambiti di intervento;
 - c) definisca, in particolare, come l'alunno in situazione di disabilità opera all'interno della classe intera, del piccolo gruppo, delle attività di laboratorio, oppure se necessita di altre attività specifiche;
 - d) individui gli spazi, gli arredi, gli strumenti, i sussidi che si ritengono necessari, con l'indicazione delle modalità d'impiego e della finalizzazione del loro uso;
2. Sollecita il consiglio di classe affinché dia il proprio contributo alla elaborazione di un progetto più vasto di integrazione dell'alunno in situazione di disabilità, tenendo conto delle risorse esterne alla scuola, della collaborazione degli operatori dell'UMD, del parere dell'alunno stesso e della sua famiglia, dei funzionari dell'Amministrazione Comunale e di eventuali associazioni di volontariato disponibili sul territorio.
3. Gli incontri di lavoro tra gli operatori Azienda Sanitaria Locale e la scuola si configurano nel numero minimo di due per ogni anno scolastico. Tali incontri si svolgono preferibilmente presso le sedi scolastiche centrali e i partecipanti concordano le date e gli orari di svolgimento che dovranno coincidere con l'orario di servizio degli operatori.

Piano Operativo 2004/2005

● **Art. 4 - PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO**

C L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE assume i seguenti impegni:

1. Fornisce, secondo le proprie competenze, locali, attrezzature, sussidi necessari per realizzare quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato.
2. Partecipa attraverso le competenze dei suoi diversi Assessorati alla elaborazione di un progetto unitario di integrazione dell'alunno in situazione di disabilità che allarghi al territorio il lavoro compiuto all'interno della scuola, favorendo la fruizione delle risorse del territorio, in collaborazione con la scuola, gli operatori dell'Azienda Sanitaria Locale - UMD, sentito il parere dell'alunno stesso e della sua famiglia e attivando eventuali associazioni di volontariato disponibili sul territorio.

D La PROVINCIA assume i seguenti impegni:

1. Fornisce secondo le proprie competenze, locali e attrezzature necessari per realizzare quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato.
2. Nell'ambito dell'assegnazione dei budget previsti e destinati agli istituti di istruzione superiore, riserva una parte degli stessi adeguata al numero degli studenti con disabilità frequentanti, vincolata all'acquisto di arredi, attrezzature e materiale didattico atto a garantire una migliore fruizione del diritto allo studio, sulla base delle esigenze rilevate attraverso il PEI e in seguito alle indicazioni specifiche fornite dalle Unità Multidisciplinari.

Piano Operativo 2004/2005

● **Art. 5 - ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME**

A Le ISTITUZIONI SCOLASTICHE assumono i seguenti impegni:

Il Dirigente Scolastico :

Promuove e sostiene l'azione di consigli di classe che intendono attivare "modelli efficaci di integrazione scolastica" al fine di prevenire fenomeni di aggravamento, attuare interventi formativi usufruendo di risorse culturali ed educative del territorio, realizzare attività di tipo cooperativo che coinvolgono tutta la classe utilizzare competenze anche esterne e tecnologie innovative per l'integrazione della vista e dell'udito, potenziare l'apprendimento e il miglioramento della vita di relazione dei disabili fisici e psichici in situazioni di particolare gravità (D.M.P.I. 331 del 24 /7 1998).

B L'AZIENDA SANITARIA LOCALE (SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, UMD) assume i seguenti impegni:

1. Assicura la collaborazione, durante gli incontri di lavoro previsti, per la individuazione di luoghi, spazi, attività idonee alla fattibilità di percorsi sperimentali proposti dalla scuola.

C L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE assume l'impegno di collaborare con le altre istituzioni al fine di rendere possibile la realizzazione di adeguati percorsi, anche di natura sperimentale, per migliorare la qualità dell'integrazione scolastica.

D La PROVINCIA si impegna a promuovere presso le istituzioni scolastiche attività di formazione extra curricolari, atte a garantire, nei tempi e nei modi adeguati, la partecipazione degli studenti con disabilità.

Piano Operativo 2004/2005

- **Art. 6 - CONTINUITA' EDUCATIVA E DIDATTICA FRA I DIVERSI GRADI DI SCUOLA**
- Relativamente a questo adempimento previsto all'art. 14, comma 1, lettera C della legge 104/92:

A Le Istituzioni scolastiche assumono i seguenti impegni:

Il Dirigente Scolastico:

- Promuove la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione fra insegnanti del ciclo inferiore con quelli del ciclo successivo al fine di garantire il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona di cui alla legge 104/92.
- Promuove, se necessaria all'integrazione dell'alunno la costruzione di progetti sperimentali per garantire che l'insegnante di sostegno, del grado scolastico già frequentato, partecipi, accompagnando l'alunno nelle fasi di accoglienza e inserimento nella scuola del grado successivo.
- Garantisce il passaggio delle informazioni necessarie sull'alunno di cui alla legge 104/92, inviando il "dossier" completo dei documenti maggiormente significativi (Certificazione, Foglio Informazioni, Diagnosi Funzionale, Profilo Dinamico Funzionale, Piano Educativo Individualizzato, Progetti speciali) al Dirigente Scolastico del grado successivo.
- Promuove incontri congiunti tra i docenti dei due gradi scolastici, gli operatori dell' Azienda Sanitaria Locale , il personale educativo assistenziale, i genitori dell'alunno, per la definizione del fabbisogno di risorse, strumenti e ausili, oltre che di docenti di sostegno didattico e/o personale educativo assistenziale a sostegno dell'integrazione nella scuola del grado superiore.

Piano Operativo 2004/2005

● **Art. 6 - CONTINUITA' EDUCATIVA E DIDATTICA FRA I DIVERSI GRADI DI SCUOLA**

B L'AZIENDA SANITARIA LOCALE (U.O. DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, U.M.D.) assume l'impegno di partecipare, nell'ambito degli incontri di lavoro previsti, agli incontri di continuità promossi dalla scuola per la verifica del PDF e del PEI, per gli alunni che passano da un grado di scuola all'altro, anche per la definizione del fabbisogno di risorse, strumenti e ausili, oltre che di docenti di sostegno didattico e/o personale educativo assistenziale a sostegno dell'integrazione nella scuola di grado superiore.

C L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE e PROVINCIALE assumono l'impegno di collaborare con le altre istituzioni per attuare un percorso di continuità favorendo l'uso delle risorse presenti sul territorio.

Piano Operativo 2004/2005

● **Art. 7 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PRELAVORATIVO**

Relativamente a questo adempimento;

A L'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA PROVINCIALE, LA PROVINCIA E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE (U.O. DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, U.M.D.) si impegnano congiuntamente a sostenere, l'azione delle Istituzioni Scolastiche che programmano, realizzano e verificano le attività di orientamento alla scelta dei percorsi scolastici successivi alla scuola media. Ciò al fine di favorire una più efficace utilizzazione delle opportunità formative dei singoli territori.

B Le ISTITUZIONI SCOLASTICHE assumono i seguenti impegni:

Il Dirigente Scolastico:

1. Assicura che i consigli di classe predispongano, se del caso sin dal primo anno di frequenza della scuola media, un progetto di vita che, nell'ambito del PEI, prefiguri e cominci a realizzare percorsi di orientamento in vista delle scelte da effettuare al termine della scuola media, al termine del primo anno di scuola superiore o al termine del percorso di istruzione/ formazione nella scuola secondaria superiore.
2. Favorisce, a tale scopo, la possibilità del consiglio di classe di operare in collaborazione con il personale dell'Azienda Sanitaria Locale, oltre che con i servizi offerti tramite il sistema informativo per l'orientamento e i Servizi per l'Impiego dell'Amministrazione Provinciale.
3. Favorisce la sperimentazione di percorsi di orientamento, legati al progetto di vita, anche attraverso la realizzazione di adeguati percorsi di alternanza, coinvolgendo le risorse disponibili in ambito territoriale.

Pianoo Operativo 2004/2005

Art. 7 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PRELAVORATIVO

C L'AZIENDA SANITARIA LOCALE (SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, UMD) collabora con gli operatori scolastici, all'interno degli incontri previsti, nella messa a punto e nella conduzione delle attività di orientamento nell'ambito del più complessivo progetto di vita.

D L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE assume l'impegno di collaborare, con i propri servizi, alla definizione, realizzazione e verifica dei percorsi di orientamento previsti dalla programmazione.

E L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE assume i seguenti impegni:

Fornisce alle altre istituzioni, alle famiglie e agli alunni le informazioni relative alle opportunità formative, occupazionali e sociali del territorio, attraverso il proprio servizio di orientamento, collaborando con le istituzioni scolastiche di secondo grado e con le realtà associative già operanti a livello territoriale, secondo le diverse specificità, e avvalendosi delle eventuali strutture da queste attivate.

Supporta la realizzazione dei percorsi di orientamento programmati in forma integrata tra le istituzioni scolastiche, l'università, le associazioni datoriali e il sistema cooperativistico e attiva le opportune fonti di risorse.

Collabora con l'Amministrazione scolastica provinciale, le istituzioni scolastiche e gli enti titolari dei servizi sociali al fine di sostenere le esperienze di alternanza tra la scuola e il lavoro degli studenti con disabilità.

Opera affinché il sistema della formazione professionale e il sistema scolastico superiore prevedano, fin dalla fase della progettazione dei corsi post-secondari, la possibilità di partecipazione degli studenti con disabilità, fermo restando le competenze istituzionali.

Piano Operativo 2004/2005

● **Art. 8 - SUPERAMENTO DELLE CONDIZIONI CHE IMPEDISCONO LA FREQUENZA**

Relativamente a questo adempimento

A Le ISTITUZIONI SCOLASTICHE assumono i seguenti impegni

Il Dirigente Scolastico:

1. Garantisce la frequenza degli alunni di cui alla legge 104/92, predisponendo nel PEI interventi necessari a rimuovere le cause dell'abbandono scolastico e delle assenze ripetute sistematicamente.
2. Collabora con i servizi sociali dell'Amministrazione Comunale e con i Servizi educativi scolastici e sanitari dell'ASL, con i genitori per rimuovere le cause che impediscono una regolare frequenza scolastica.
3. Segnala al servizio sociale i casi di alunni in situazione di grave difficoltà per i quali la famiglia, nonostante successive comunicazioni, non accoglie l'invito a rapportarsi a loro o al servizio sanitario.

B L'AZIENDA SANITARIA LOCALE (SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, UMD Unità Multidisciplinare) assume l'impegno di partecipare alle riunioni scolastiche previste dal PEI, al fine di attivare azioni che prevenivano l'abbandono scolastico degli alunni in situazione di disabilità, in collegamento con i servizi dell'Amministrazione Comunale e Provinciale.

C L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE assume l'impegno di collaborare alla pianificazione degli interventi finalizzati al superamento delle condizioni che impediscono la frequenza, anche tramite l'attivazione dei servizi sociali e di altre risorse disponibili sul territorio.

D La PROVINCIA procede, secondo le proprie competenze, ad abbattere le barriere architettoniche e a rendere gli edifici adeguati alla frequenza degli alunni in situazione di disabilità.

Piano Operativo 2004/2005

● **Art. 9 - PERSONALE DOCENTE SPECIALIZZATO PER IL SOSTEGNO**

Relativamente a questo adempimento:

A La DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE assume i seguenti impegni:

1. Definisce ogni anno le modalità e le linee prioritarie per la distribuzione del contingente provinciale di docenti di sostegno alle singole Istituzioni Scolastiche che ne fanno richiesta, al fine di sostenere la realizzazione degli obiettivi educativi e di istruzione contenuti nei PEI per alunni in situazione di disabilità, attraverso il GLIP.
2. Analizza i progetti presentati dalle Istituzioni Scolastiche e predispone il piano di riparto delle risorse professionali disponibili attraverso il GLH, qualora ne ravvisi la necessità, consulta i singoli Dirigenti Scolastici per acquisire tutte le informazioni ritenute necessarie nella fase di definizione del riparto delle risorse.
3. Le deliberazioni del GLIP e del GLH vengono illustrate ai dirigenti scolastici anche attraverso un apposito incontro di lavoro predisposto dal responsabile dell'amministrazione scolastica provinciale.

B Le ISTITUZIONI SCOLASTICHE assumono i seguenti impegni:

Il Dirigente Scolastico

1. Nei mesi di marzo- aprile, entro il termine di definizione dell'organico, presenta al GLH provinciale un articolato progetto di intervento a sostegno dell'integrazione scolastica degli alunni in situazione di disabilità, iscritti a scuola.
2. Tale progetto, redatto con il supporto del Gruppo Interno Operativo (GIO), contiene una relazione di presentazione da cui si evince un'ipotesi di assegnazione dei docenti di sostegno alle classi, oltre ad una scheda dettagliata contenente le informazioni relative a ciascun alunno.
3. ricevuta comunicazione del contingente di docenti di sostegno assegnato, procede alla ripartizione delle risorse tra le classi coinvolte nel processo di integrazione, avvalendosi della collaborazione del Gruppo Interno Operativo (GIO)

C L'AZIENDA SANITARIA LOCALE (SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, UMD) assume l'impegno di:

prestare la propria consulenza al Dirigente Scolastico e agli insegnanti, per l'individuazione del fabbisogno orario di personale di sostegno didattico statale della classe in cui viene inserito l'alunno, individuato per la prima volta come persona in situazione di disabilità, oppure trasferito nella provincia, secondo una delle modalità individuata nel precedente articolo 3.

Piano Operativo 2004/2005

● **Art. 10 - PERSONALE EDUCATIVO ASSISTENZIALE: COMPITI, MANSIONI E PERCORSI FORMATIVI**

Il Dirigente Scolastico, visto quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale del Comparto e il Protocollo di Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione, l'ANCI e l'UPI del 27 settembre 2000, opera affinché il personale ausiliario, dipendente dallo Stato, assicuri agli alunni in situazione di disabilità l'assistenza di competenza della scuola. Restano, invece, di competenza dell'Amministrazione Comunale e Provinciale, in base alle competenze di ciascuno, i compiti di assistenza specialistica educativa da svolgersi con personale qualificato, come specificato nel presente articolo.

A L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE assicura interventi di assistenza educativa per l'autonomia e alla comunicazione, a favore degli studenti in situazione di assenza o di limitata autonomia, e in particolare si impegna a:

1. Fornire il personale educativo assistenziale secondo le seguenti modalità:
 - a) in base alle indicazioni contenute nel Foglio Informazioni degli alunni certificati per la prima volta o trasferiti nella provincia. Per gli alunni già frequentanti, l'ASL, a seguito della riunione di verifica finale del PEI, procede, qualora ve ne sia la necessità, alla modifica del numero di ore di fabbisogno di personale educativo assistenziale contenuta nel Foglio Informazioni;
 - b) attraverso forme di concertazione tra le parti (Istituzioni Scolastiche, Azienda Sanitaria Locale e amministrazioni Comunali, associazioni di persone con disabilità e loro famiglie);
2. Il personale educativo assistenziale ha le caratteristiche individuate dal documento allegato, anche nei casi di convenzione con aziende esterne o di accordi tra comuni. I Comuni, che fino all'entrata in vigore del presente accordo hanno utilizzato personale con caratteristiche differenti, si impegnano, nel corso del periodo di applicazione del presente accordo, al raggiungimento della situazione prevista nell'allegato.
3. Garantire un monte ore di servizio remunerato affinché il personale educativo assistenziale possa partecipare alle riunioni collegiali di programmazione e verifica dell'attività educativa e didattica (di cui all'art.5 lettera b punto 2). Tale partecipazione è concordata con il Dirigente Scolastico.

Piano Operativo 2004/2005

● **Art. 10 - PERSONALE EDUCATIVO ASSISTENZIALE: COMPITI, MANSIONI E PERCORSI FORMATIVI**

B La PROVINCIA si impegna ad assicurare il servizio di assistenza specialistica – educativa per l'integrazione, l'autonomia e la comunicazione personale a favore degli studenti in situazione di Disabilità (assenza o di limitata autonomia) con priorità per la disabilità grave e gravissima, in base alle seguenti prestazioni:

- Supporto pratico/funzionale finalizzato alla rimozione degli ostacoli di natura spazio/temporale, fisica e di quelli che limitano l'autonomia personale, la vita relazionale, la socializzazione e di ogni altro ostacolo che possa impedire la partecipazione alle attività scolastiche, con esclusione dei compiti propri dei collaboratori scolastici.
- Collaborazione, nei limiti delle proprie competenze e sotto la diretta responsabilità didattica dei docenti, con gli insegnanti curricolari e con quelli specializzati, per la realizzazione dei programmi di lavoro predisposti e nelle situazioni che richiedono un supporto socio-relazionale e/o di facilitazione della comunicazione; partecipazione a riunioni collegiali degli organi della scuola in sede di programmazione e di verifica.
- Partecipazione, nei limiti delle proprie competenze, al raggiungimento degli obiettivi del PEI e alla realizzazione delle attività di integrazione nell'ambito scolastico ed extrascolastico.

Piano Operativo 2004/2005

- **Art. 10 - PERSONALE EDUCATIVO ASSISTENZIALE: COMPITI, MANSIONI E PERCORSI FORMATIVI**

C Le ISTITUZIONI SCOLASTICHE assumono i seguenti impegni

Il Dirigente Scolastico:

1. Entro marzo - aprile di ciascun anno, formula la richiesta di personale educativo assistenziale, per l'anno scolastico successivo, alle competenti Amministrazioni Comunali, contestualmente e con la stessa documentazione utilizzata per la richiesta del personale docente di sostegno formulata all'Amministrazione Scolastica Provinciale.
2. Concorda con l'Amministrazione Comunale le modalità di partecipazione del personale educativo assistenziale alle riunioni collegiali in cui si definiscono o verificano le azioni coordinate per realizzare l'integrazione.
3. Invia copia della deliberazione assunta dalle Amministrazioni Comunali competenti in merito alla assegnazione del personale educativo assistenziale all'Ufficio Integrazione Scolastica dell'Amministrazione Scolastica Provinciale.
4. Assegna al personale educativo assistenziale i compiti necessari per la realizzazione dei Piani Educativi Individualizzati degli alunni in situazione di disabilità, integrati nella classe ordinaria.

D L'AZIENDA SANITARIA LOCALE (SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, UMD) qualora il PEI di un alunno che frequenta la scuola dell'infanzia preveda un fabbisogno di assistenza che comprende anche azioni di natura sanitaria, secondo la legislazione vigente, si impegna a provvedere attraverso proprio personale ad effettuare gli interventi specifici necessari.

Piano Operativo 2004/2005

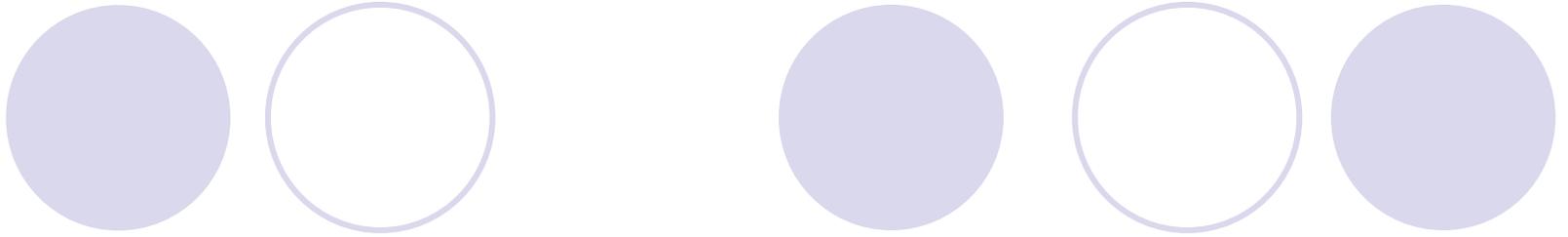
● **Art. 11 - AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**

A La DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE E LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE assumono i seguenti impegni

Il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale, il GLH provinciale e i Dirigenti Scolastici in collaborazione tra loro

1. Promuovono iniziative di aggiornamento in servizio, con le caratteristiche di un rapporto circolare fra i momenti teorici e la programmazione educativa didattica, anche in collaborazione con gli operatori dell'Azienda Sanitaria Locale, attingendo ai fondi disponibili per l'aggiornamento e la formazione in servizio del personale scolastico
2. Attivano incontri interistituzionali tra gli operatori scolastici e gli operatori sociosanitari per realizzare un atteggiamento di costante ricerca nella realizzazione dei Profili Dinamici Funzionali e dei Piani Educativi Individualizzati, misurati sulla peculiarità della persona disabile e sulla globalità dei suoi bisogni;
3. Promuovono con ogni iniziativa possibile azioni che realizzino la cultura dell'integrazione.

B L'AZIENDA SANITARIA LOCALE (SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, UMD) assume l'impegno di collaborare con gli operatori scolastici nella proposta e/o nella realizzazione di corsi di formazione, con la propria competenza e professionalità, per migliorare la cultura dell'integrazione



● **Art. 11 - AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**

C L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE assume l'impegno di:

Autorizzare la presenza del personale educativo assistenziale per l'autonomia e la comunicazione, ai corsi di aggiornamento predisposti in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche e l'Amministrazione Scolastica Provinciale

Collaborare alla organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione di tutto il personale coinvolto nell'integrazione scolastica.

D La PROVINCIA assume l'impegno di:

collaborare all'organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione di tutto il personale coinvolto nell'integrazione scolastica, anche mediante la presentazione di ipotesi progettuali adeguate e ricercando canali di finanziamento locali, nazionali e comunitari.

Piano Operativo 2004/2005

- ***Art. 12 - RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE PER L'ACQUISTO D'ATTREZZATURE TECNICHE, SUSSIDI DIDATTICI E PER OGNI ALTRO AUSILIO TECNICO NECESSARIO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DELLA PERSONA IN SITUAZIONE DI DISABILITA'***

Relativamente a questo adempimento tutte le istituzioni firmatarie si impegnano a collaborare nella risoluzione dei problemi di natura finanziaria collegabili alla fornitura delle risorse materiali necessarie per l'integrazione scolastica regionale.

In particolare:

A la Direzione Scolastica Regionale attraverso il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (GLIP) definisce ogni anno le modalità e le linee prioritarie per la utilizzazione della quota dei fondi disponibili secondo la legge 104/92, non assegnata direttamente alle singole Istituzioni Scolastiche privilegiando la formazione di centri di servizio e l'utilizzo in rete delle risorse.

B Le istituzioni scolastiche assumono i seguenti impegni

Il Dirigente scolastico

1. Invita i consigli di classe ad individuare i bisogni d'attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altro ausilio tecnico necessario all'integrazione scolastica per realizzare gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato, avvalendosi anche della consulenza dei centri presenti sul territorio (Centro di consulenza Tiflo Didattico dell'UIC ed altri);
2. Assicura l'acquisto e la fornitura dei sussidi didattici, delle attrezzature e di ogni altro strumento legato alle attività didattiche e di laboratorio che si svolgono nell'ambito scolastico utilizzando gli specifici finanziamenti previsti dalla legge 104/92 e attingendo, per quanto possibile e necessario, anche ai fondi di istituto. Gli oggetti acquistati devono essere i più adatti a garantire l'effettiva attuazione del diritto allo studio e il pieno sviluppo delle potenzialità personali degli alunni in situazione di disabilità.

Piano Operativo 2004/2005

● **Art. 12 - RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE PER L'ACQUISTO D'ATTREZZATURE TECNICHE, SUSSIDI DIDATTICI E PER OGNI ALTRO AUSILIO TECNICO NECESSARIO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DELLA PERSONA IN SITUAZIONE DI DISABILITA'**

C L'AZIENDA SANITARIA LOCALE (SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE) assume i seguenti impegni:

- Prescrive e fornisce gli ausili protesici e ogni altro strumento strettamente legato alla specifico deficit per uso personale.
- Fornisce indicazioni per l'acquisto e la fornitura d'attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altro ausilio tecnico necessario all'integrazione scolastica in modo coordinato e integrato con l'istituzione scolastica in base alla indicazione del Piano Educativo Individualizzato.

D L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE e l'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE assumono i seguenti impegni:

- Procedono, secondo le rispettive competenze, ad abbattere le barriere architettoniche e a rendere gli edifici adeguati alla frequenza degli alunni in situazione di disabilità.
- Procedono, secondo le rispettive competenze, agli acquisti e alla fornitura degli arredi speciali che si rendano necessari all'integrazione scolastica, in modo coordinato e integrato con l'istituzione scolastica, sulle esigenze rilevate attraverso il Piano Educativo Individualizzato, in seguito alle indicazioni specifiche fornite dalla Azienda Sanitaria Locale.

Piano Operativo 2004/2005

● **Art. 13 - DOCUMENTAZIONE DEI PERCORSI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA**

Le Istituzioni Scolastiche assumono i seguenti impegni:

Il Dirigente Scolastico

1. Assicura che per ogni alunno in situazione di disabilità sia predisposto un Dossier di Documentazione personale del percorso scolastico. Del Dossier fanno parte i documenti emessi dall'Azienda Sanitaria Locale (Certificazione, Foglio Informazioni, Diagnosi Funzionale) e altri documenti, tra cui quelli previsti nel punto successivo.
2. Assicura che i consigli di classe (team d'insegnamento) provvedano alla corretta documentazione dei percorsi di integrazione scolastica, attraverso la compilazione dei documenti previsti dalla legge e definiti in quest'accordo di programma (Profilo Dinamico Funzionale, Piano Educativo Individualizzato), oltre a quelli necessari per testimoniare la programmazione e la verifica dei progetti specifici relativi alla concreta attuazione del percorso educativo.
3. Si impegna a fornire all'Ufficio Integrazione Scolastica dell'Amministrazione Scolastica Provinciale, al Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (GLIP) e al Gruppo di Lavoro sull'Integrazione Scolastica Provinciale (GLH provinciale) copia della documentazione contenuta nel Dossier Personale degli alunni in situazione di disabilità, qualora ciò risulti utile al fine di procedere alla ripartizione delle risorse umane e finanziarie disponibili a livello provinciale.
4. Si impegna a fornire alla Scuola Polo della Provincia le informazioni di tipo quantitativo e qualitativo necessarie per aggiornare la banca dati sulla integrazione scolastica.

Piano Operativo 2004/2005

● **Art. 14 - COSTITUZIONE DI UNA SCUOLA POLO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA**

La Direzione Scolastica Regionale istituisce una Scuola Polo nella Provincia che assume i seguenti impegni:

- a) costituire una banca dati;
- b) fornire consulenza alle scuole in merito alla normativa, alla predisposizione di strumenti e iniziative idonee a garantire una effettiva integrazione scolastica degli alunni in situazione di disabilità;
- c) raccogliere e produrre la documentazione dei migliori percorsi di integrazione, al fine di costituire una fonte di informazione per il personale coinvolto nei processi di integrazione;
- d) collaborare con i dirigenti scolastici, il GLIP e il GLH nella realizzazione di corsi di formazione in servizio del personale coinvolto nei percorsi di integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

Piano Operativo 2004/2005

- **Art. 15 - VERIFICA E VALUTAZIONE PERIODICA DELL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE ACCORDO**
- I firmatari del presente accordo di programma incaricano stabilmente presso le ASL n 9, 10 e 11, il Gruppo Interistituzionale Provinciale (GLIP) di provvedere, con appositi incontri annuali, alla verifica e alla valutazione del funzionamento del presente accordo e di riferire in merito ai firmatari stessi. Le riunioni saranno organizzate di norma ad inizio anno scolastico, e comunque non oltre il mese di dicembre, al fine di procedere alla ricognizione dei problemi e alla messa a punto di opportune strategie correttive. Alle riunioni sono invitati tutti i dirigenti scolastici, tutti i membri dell'équipe delle UMD, gli Assessori comunali alla pubblica istruzione e ai servizi sociali, gli operatori del servizio sociale, oltre a due rappresentanti delle associazioni dei familiari degli alunni in situazione di disabilità, che frequentano le scuole statali.

Piano Operativo 2004/2005

● **Art. 16 - FUNZIONI DI GARANZIA**

I firmatari del presente accordo individuano gli Organi di Garanzia a cui l'utenza può rivolgersi allorché ritenga di dovere evidenziare disfunzioni derivanti dalla mancata applicazione di quanto sottoscritto nel presente accordo da uno o più sottoscrittori.

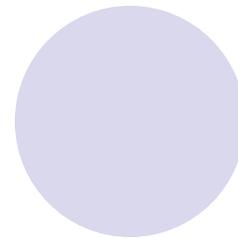
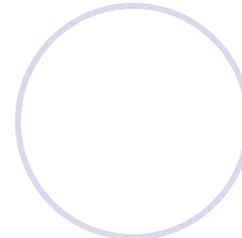
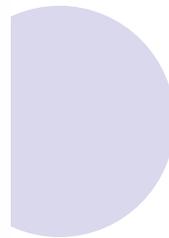
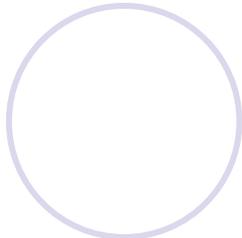
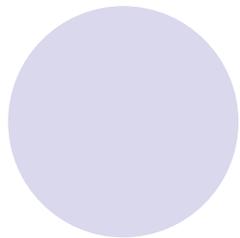
Tali organi sono individuati nel seguente modo:

- a) Per quanto riguarda gli impegni dei Comuni che sono dotati di Difensore Civico: il Difensore Civico comunale stesso;
- b) Per quanto riguarda gli impegni di Provincia, Amministrazione Scolastica Provinciale, Istituzioni Scolastiche, Azienda Sanitaria Locale, Comuni non dotati di Difensore Civico: il Difensore Civico della Provincia.

I Difensori Civici trasmetteranno al Collegio di Vigilanza le eventuali segnalazioni pervenute.

Piano Operativo 2004/2005

- ***Art. 17 - DURATA DELL'ACCORDO***
- Il presente accordo ha durata di anni tre dalla data di sottoscrizione



Buon Natale